CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA.

Il giorno	del mese di	dell'anno, con la	presente scrittura privata,	valida a tutti gli
effetti di legge, tra:				
_	_	-	' con sede in Piazza Bartol appresentato dal Dirigente	
Salvatore Petirro, na	to a San Paolo Bel Sito il	26/10/1971 e domici	iliato per la carica presso la	a sede dell'ente;
		e		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			" che di seguito vie	ene denominato
'Sponsor', con				
			,	
			(Pro	
Via/Piazza				
		premesso:		
		-	li selezione tramite avviso minato "Pompeii Young F	-
	sorizzazione per sostene		_, esecutiva ai sensi di legg all'evento <i>de quo</i> , ed è st	
	guito della predetta	_	risultata affidataria uale si è resa disponibil	
			carattere di non esclus	
nell'offerta	dei	seguenti	servizi	e/o
				····
		, il cui	valore è pari a €	

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE.

Il presente con consistente	ntratto, ha co nella	ome finalità la s fornitura	ponsorizz dei	zazione di natur predetti	ra tecnica ave servizi	nte caratte e/o	re di non esclus forniture	sività -
- il cui valore	è pari a €			che	lo <i>Sponso</i> r si	impegna a	fornire per l'ev	vento
		ung Festival 202						
1. per l'Amr	ninistrazione	e il presente co	ntratto ha	come finalità	la prestazion	ne di servi	zi e forniture p	er la
migliore r	ealizzazione	e dell'evento "Po	ompeii Y	oung Festival 2	2023";			
2. per lo Spo	onsor il pres	ente contratto h	na come f	inalità quella d	li incrementai	re la notor	ietà dei propri s	segni
distintivi,	nella fattisp	ecie vedrà inse	rito il pro	prio logo nel 1	materiale di p	romozione	e e comunicazio	one e
avrà possi	bilità per lo	di farsi realizzar	re, a sua s	pesa (per la tipo	ologia di spon	sor denom	inata Gold Spor	nsor)
un'area d	edicata per	la realizzazione	e di un e	vento volto a	promuovere	la propria	attività, comu	nque
omogeneo	con le tip	ologie generali,	, persona	lizzato con lo	go da posizio	onarsi in 1	nodo da signif	icare
visibilme	nte la sponso	orizzazione con	cessa per	quel contesto	urbano, con 1	modalità d	a concordarsi c	on il
Dirigenti	del III Setto	re.						
ART. 2 - CO	NTENUTO	DELLA SPON	NSORIZZ	ZAZIONE E I	MPEGNI DI	ELLO <i>SP</i>	ONSOR.	
La sponsorizz	azione verrà	attuata per il tra	amite dell	e seguenti e spe	ecifiche presta	azioni nego	oziali che lo <i>Spo</i>	onsor
si impegna a r	ealizzare:							
1. escludere i	n modo tass	sativo dai propi	ri messag	gi pubblicitari	e dalle prop	rie finalità	qualsiasi elem	nento
contenente:								
a) propaganda	ı di natura po	olitica, sindacale	e, filosofi	ca o religiosa;				
b) pubblicità o	liretta colleg	gata alla distribu	zione di t	abacco, alcolic	ci, materiale			
pornografico o	o a sfondo se	essuale;						
c) messaggi o	ffensivi, inc	luse espressioni	di fanatis	smo, razzismo,	odio o minac	cia.		
Lo sponsor as	ssume su di	sé tutte le respo	onsabilità	e gli adempim	enti inerenti o	e consegue	enti all'esposizio	one e
alla veicolazio	one del mess	aggio senza alcı	un obblig	o per l'Ammini	strazione di g	arantire il	ritorno pubblici	itario
dello sponsor.								
ART. 3 – IM	PEGNI DE	L COMUNE.						
L'Amministra	zione, nel su	io ruolo di <i>Spon</i>	see, si im	pegna:				
□ ad emettere	idoneo doc	umento contabil	le attestar	nte l'avvenuta p	orestazione og	ggetto di q	uesto contratto;	
\square a garantire	allo <i>sponsor</i>	· l'utilizzo del lo	ogo Città o	di Pompei per	la durata del c	contratto d	i sponsorizzazio	one;
☐ a garantire	allo sponso	r l'inserimento	del propr	rio logo nel ma	ateriale di pro	mozione e	comunicazion	e del
progetto indic	ato in preme	essa;						
□ a dare la po	ssibilità allo	sponsor (per la	a tipologi	a di sponsor de	enominata Go	ld Sponso	r) di farsi realiz	zare,
a sua spesa, ur	n'area dedica	ata per la realizz	azione di	un evento volto	o a promuovei	re la propri	a attività, comu	nque

omogeneo con le tipologie generali, personalizzato con logo, da posizionarsi in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione concessa per quel contesto urbano, con modalità da concordarsi con il Dirigenti del III Settore.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI ESCLUSIVA.

Il presente contratto avrà la durata di mesi sei.

Lo sponsor non ha diritto di esclusiva sull'utilizzazione dello spazio pubblicitario.

Art. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

- 1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione *ipso iure*:
- a) quando lo *Sponsor* risulti inadempiente ai propri obblighi;
- b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.
- 2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.
- 3. Lo *Sponsor s*i assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, all'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Pompei.

In caso di installazione, a spese dello Sponsor, di apparati pubblicitari lo *Sponsor* assume ogni responsabilità relativamente a danni a cose, persone e terzi che potrebbero derivare dall'istallazione dei medesimi manlevando il Comune da ogni eventuale responsabilità.

Art. 6 - RECESSO.

- 1. Il Comune di Pompei si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
- 2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo *Sponsor* con preavviso di n. 15 giorni.

ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

La Società ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di legalità dichiara:

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dal Sindaco del Comune di Pompei con la Prefettura di Napoli tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.ite che qui si intendono integralmente riportate (clausola n. 1);
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n.2);

- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa (clausola n.3);
- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interiettive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d' interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interiettiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale

pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4);• di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (clausola n. 5);

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni –salvo comunque il maggior danno –nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991 (clausola n. 7);
- di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 8).
- di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

ART.8	– FORNITU	RE.						
Lo	Sponsor	si	impegna	a	fornire	i	seguenti	servizi/forniture:
pari a €	?							

Ad avvenuta prestazione il Comune provvederà ad emettere idoneo documento contabile attestante l'avvenuta prestazione oggetto di questo contratto.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 10 - QUALIFICAZIONE GIURIDICA.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

Art. 11 - FORO COMPETENTE.

Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del Foro di Torre Annunziata

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI.

Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello *sponsor*.

Art. 13 – REGISTRAZIONE.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14 – RINVIO.

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:

- a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
- b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ.

1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto, ivi compreso l'acquisizione di eventuali titoli abilitativi Pompei,

LO SPO	DNSOR	 	 • • •	 	• •	 	 	•	 ٠.	 	
LO SPO	NSEE	 	 	 		 	 			 	

A mente aegu artt.1341 e 1342 e segu	ienti aei coaice civiie, ie parti specificamente approvano i patti ai cui
agli artt. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 15) del presente accordo.
L.C.S.	
	LO SPONSOR
	LO SPONSEE